

N. R.G. 417/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente
dott. Vincenzo Colarieti	Consigliere
dott. Francesca Mulloni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta a ruolo
il 14.6.2017 sub R.G. 417/2017, promossa con ricorso
notificato il 27.7.2017;

OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D. Lgs. 25/2008

TRA

(c.f.) -

rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Faggion e
Roberta De Simone, per procura allegata al ricorso in
appello;

APPELLANTE

E



MINISTERO DELL'INTERNO - rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato ex lege

APPELLATO

con l'intervento del P.M.

Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Trieste di data 15.5.2017 (R.G. 2679/2016)
comunicata a mezzo PEC il 15.5.2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI

dell'appellante:

disporsi la sospensione immediata dell'esecutività del
provvedimento del Ministero Dell'Interno, Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione
inter-nazionale di Gorizia, emesso nella seduta del
giorno 02/03/2016, con data 12/04/2016, Id. PN 0000863,
e dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trieste dd.
15/05/2017, G.O.T. D.ssa Patrizia Cortese, RG n.
2679/2016 ora impugnata, con provvedimento da emettersi
anche "inaudita altera parte", per gravi e giustificati
motivi come esposti in pare narrativa.

In rito:

si solleva questione di legittimità costituzionale,
alla luce della già espressa positiva valutazione della
rilevanza e non manifesta infondatezza della stessa con
riferimento al Decreto Legge 17 febbraio 2017 n. 13,
convertito con legge 13 aprile 2017, n. 46, e
precisamente l'art. 6, punto n. 13, per contrasto con



gli art. 3 e 24 Costituzione, invitando a sospendere il presente processo e a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Nel merito:

in totale riforma dell'ordinanza impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni contraria istanza,

Nel merito in via principale:

accertata l'infondatezza del provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data 12/04/2016, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) e f) del D.lgs n. 215/2007 e per l'effetto riconoscere all'odierno appellante lo status di rifugiato politico.

Nel merito in via graduata:

Accertata l'infondatezza del provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data 12/04/2016, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1 lett. g) e h) del D. Lgs n. 251/2007 e per l'effetto riconoscere all'odierno appellante il diritto alla protezione internazionale sussidiaria.



Nel merito in via ulteriormente gradata:

Accertata l'infondatezza del provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data 12/04/2016, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs 286/1998 e per l'effetto riconoscere all'odierno appellante il diritto alla protezione umanitaria".

Con vittoria di spese nei due gradi di giudizio.

dell'appellato:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis rejectis*, rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.G. n. 2679/2016 resa in data 15.05.2017.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

del P.G.:

Chiede che codesta Corte d'Appello voglia confermare il provvedimento impugnato.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132, n. 4, c.p.c. come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 69/2009)

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di data 15.5.2017 il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso



proposto ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 e 19 D. Lgs. 150/2011 da - nato il 1991 a Hazar, Gujarat, Punjab, Pakistan - escludendo che ricorressero le condizioni per riconoscere allo stesso lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria - già negati dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia con decreto del 12.4.2016 - compensando le spese di lite.

L'ordinanza, effettuata la disamina del quadro normativo di riferimento, ha condiviso le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla veridicità del racconto del richiedente in ordine ai motivi che lo avevano indotto a lasciare il suo paese; ritenuto il racconto approssimativo, confuso, contraddittorio e non suffragato da produzioni documentali, il Tribunale affermava che la vicenda in ogni caso presentava aspetti di carattere esclusivamente privatistico ed economico, che nulla avevano a che vedere con le previsioni della legislazione in tema di protezione internazionale; esaminata la situazione socio politica della zona di provenienza del ricorrente, il Tribunale riteneva quindi insussistenti i presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.



L'appellante ha proposto impugnazione - affidata a due motivi - avverso la predetta ordinanza, lamentando:

- che alcune delle sue fondamentali dichiarazioni non erano state considerate dal Tribunale, il quale si era supinamente associato al giudizio della Commissione territoriale, senza spiegare quali sarebbero stati i punti deboli del suo racconto, di cui sosteneva la coerenza interna e la verosimiglianza; che, inoltre, il Tribunale aveva errato nel valutare la situazione del Punjab e non aveva considerato la sua situazione di integrazione nella società italiana;

- che il Tribunale aveva ommesso di valutare il contenuto del sito "Viaggiare sicuri" ed i rapporti di Amnesty International con riferimento al Pakistan; inoltre, aveva ommesso la dovuta istruttoria e non aveva motivato la ritenuta assenza di pericolo in Pakistan e nel Punjab in particolare;

ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto.

E' intervenuto in causa il P.G., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

La Corte - dichiarata inammissibile la proposta istanza di sospensione, prevedendo l'art. 19, quarto comma, del



D. Lgs. 150/2011 l'efficacia sospensiva quale effetto della mera proposizione dell'impugnazione - ha disposto l'acquisizione delle informazioni della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo relative alla zona di provenienza del richiedente.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

Quanto alla tempestività dell'impugnazione, osserva la Corte che, benché l'atto di appello sia stato notificato alla controparte solo in data 27.7.2017 - a seguito dell'emissione del decreto presidenziale di fissazione d'udienza - lo stesso è stato depositato in Cancelleria ed iscritto a ruolo il 14.6.2017, quindi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 15.5.2017.

E' noto che la questione concernente la forma dell'atto di appello (atto di citazione o ricorso) avverso le ordinanze emesse dal Tribunale in materia di protezione internazionale è stata risolta dalla Corte di Cassazione, con indirizzo uniforme, a decorrere dalla pronuncia n. 17420/2017 del 13.7.2017, sicché la presente impugnazione, proposta con ricorso notificato oltre il termine dei 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dovrebbe ritenersi tardiva.

Tuttavia, posto che la scelta processuale effettuata dall'appellante è ricollegabile alla non coerente



dizione testuale usata dal legislatore nell'art. 19 del D. Lgs. 150/2011, come modificato dall'art. 27 del D. Lgs. 142/2015, che ha creato una situazione di incertezza e di contrasto nella giurisprudenza di merito, reputa questa Corte che nella fattispecie la stessa emanazione del decreto presidenziale di data 26.6.2017, con cui è stata disposta la notificazione dell'atto introduttivo, abbia comportato la rimessione in termini dell'appellante, il quale, prima della pronuncia della Corte di Cassazione n. 17420/2017 e quindi sulla base di un affidamento incolpevole, ha rispettato il termine decadenziale previsto in caso di impugnazione da proporsi con ricorso.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma tredici, del D.L. 13/2017 conv. in L. 46/2017, preliminarmente sollevata dall'appellante, la stessa è inammissibile per irrilevanza, non trovando la norma applicazione nel presente procedimento - sorto prima del 17.8.2017 - cui continuano ad applicarsi le disposizioni di legge anteriormente vigenti (disposizioni transitorie: art. 21).

Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato.

L'appellante ha dichiarato - nel corso dell'approfondita audizione condotta dal rappresentante dell'UNHCR - di provenire dalla provincia del Punjab, distretto di Gujarat, di avere lavorato in un negozio

Firmato Da: MULLONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32fc757edf6c9fb0e46ed8671edf26e1 Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b085149462422e66b7979b4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade01010500d3eebcf107697b9134d



mentre il padre faceva il contadino; che vi era stata una lite risalente al 2009 tra il padre e la tribù per l'utilizzo dell'acqua, poi risolta; che il padre aveva acquistato un terreno contraendo un debito nel 2013; che il raccolto era andato distrutto a seguito di un incendio accidentale provocato nell'aprile del 2015 da un suo amico, il quale aveva acceso un piccolo fuoco per accendersi una sigaretta ed era perito nell'incendio; che il ragazzo era figlio del potente il quale aveva accusato il richiedente di avere provocato l'incendio e di avere ucciso suo figlio; che nel frattempo anche i creditori si erano fatti avanti per il pagamento dei debiti relativi al terreno ed all'acquisto delle sementi; di essersi nascosto per timore della vendetta dei parenti della vittima, mentre la sua famiglia subiva pressioni consistite nell'incarcerazione del padre per due giorni, nonché attacchi dalla famiglia rivale, che aveva picchiato suo padre e sua sorella; di essere fuggito a Lahore presso uno zio, ma di essere stato ivi rintracciato da e dalla polizia; di avere quindi abbandonato definitivamente il Pakistan. Sentito dal Giudice, il richiedente ha poi precisato che il terreno in questione era stato preso in affitto, che l'incendio era stato provocato dall'amico che si era acceso una sigaretta con i fiammiferi, che



e la sua comunità pensavano che lui avesse ucciso il ragazzo per la lite risalente al 2009, di essersi nascosto non da uno zio a Lahore ma da un amico in un villaggio distante una ventina di chilometri.

Ritiene la Corte che condivisibilmente la Commissione Territoriale abbia ritenuto poco verosimili le riferite origini dell'incendio e la morte del ragazzo che ne sarebbe derivata, nonché la fuga ed il ritrovamento del richiedente a Lahore, elementi non a caso in parte modificati nel corso dell'audizione in Tribunale.

Premesso che dalla vicenda narrata non emerge alcuna persecuzione che possa dirsi rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, quanto alla protezione sussidiaria osserva la Corte che la ritenuta non credibilità dell'incoerente racconto impedisce di ritenere che in caso di rimpatrio l'appellante sarebbe esposto al grave danno di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2017, parimenti dovendosi escludere - sulla base delle acquisite informazioni - che nel Punjab, ed in particolare nella zona di Gujarat, sia presente una situazione di *"violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale"* rilevante ai sensi della lettera c) della predetta disposizione.

Quanto alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, è noto che la Corte di



Cassazione ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: *"Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art.5, comma 6, art.19, comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art.32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d'origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza"* (Cass. n. 4455/2018).

Emerge dagli atti di causa (attestazione di data 15.9.2016 del Sindaco di Maniago e articolo apparso sul *"Messaggero Veneto"* edizione di Pordenone del 12.1.2017) che l'appellante ha svolto *"con diligenza, puntualità e spirito di collaborazione, attività volontaria di pubblica utilità a favore dell'Amministrazione Comunale di Maniago"*, consistita nella ritinteggratura della scuola materna di Fratta e della scuola elementare di Maniago, nonché nella



pulizia di strade e muri, e che successivamente ha reperito - a decorrere dal 13.10.2017 - un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, quale operaio di settimo livello con mansioni di lavapiatti e addetto alle pulizie, presso l'azienda

operante nel campo della ristorazione, con retribuzione mensile lorda di € 1.218,50 (come da contratto di data 11.10.2017, in atti). Da tali elementi di fatto reputa la Corte di poter desumere una buona integrazione sociale e lavorativa del richiedente, tale da consentirgli nel nostro paese una vita dignitosa.

Si tratta allora di verificare se il rimpatrio dell'appellante in Pakistan, ed in particolare nella regione del Punjab, distretto di Gujarat, sia tale da determinare la lesione dei suoi diritti umani fondamentali al di sotto del limite ineliminabile costituito dallo statuto della dignità personale. Reputa la Corte che nella fattispecie al quesito possa darsi risposta affermativa, considerato lo stato di occupazione raggiunto - con la stipula di un contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) ed indeterminato - in Italia, in confronto alla situazione che attenderebbe il richiedente nel paese di provenienza, dove egli non ha lavoro e dove in ogni caso - nonostante il Punjab sia la provincia più

Firmato Da: MULLONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32fc75edf6c9fb0e46ed8671edf26e1 - Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b085149462422e6b6b7913b4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef010500d3eeabcf107697b9134d



industrializzata del Pakistan - la disoccupazione è molto alta - in particolare nelle zone rurali, come risulta dal rapporto EASO agosto 2015, pag. 42 - e le condizioni di lavoro non comparabili a quelle assicurate in Italia, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, nella revisione per l'anno 2017, ha infatti rilevato che più del 73% dei lavoratori in Pakistan fanno parte dell'economia informale, senza protezione sindacale o sociale.

Può pertanto ritenersi che, anche in applicazione dell'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata, e considerata la natura di diritto umano fondamentale del diritto al lavoro - che la Costituzione Italiana all'art. 1 eleva ad elemento fondante della Repubblica - all'appellante possa essere riconosciuta la protezione umanitaria.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza di data 15.5.2017 del Tribunale di



Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 - in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, accerta il diritto dell'appellante alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma sesto, D. Lgs. 286/1998;

2 - dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore, per il rilascio del permesso di soggiorno;

3 - compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.

Così deciso in Trieste il 27.3.2017

Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)

Il Presidente

(dott. Giuseppe De Rosa)

Firmato Da: MULLONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32fc757edf6c9fb0e46ed8671ed126e1 - Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b085149462422e60b7979304
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

